

Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119.

**Art. 1** Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 119/2022

**Art. 2** Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

**Art. 3** Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

**Art. 4** Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

**Art. 5** Modifica all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

**Art. 6** Modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

**Art. 7** Modifiche all'Allegato B del decreto del Presidente della Regione 119/2022

**Art. 8** Entrata in vigore

**Art. 1** Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 119/2022

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006) è sostituito dal seguente:

«Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006.».

**Art. 2** Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 119/2022 dopo le parole: «nonché relativamente ai fanghi di depurazione,» sono sopresse le seguenti: «in attuazione dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) e».

**Art. 3** Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

1. Al comma 7 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 119/2022 dopo le parole: «novanta giorni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i casi di conferimento delle acque reflue prodotte da un'azienda, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 13 e 15, a un impianto di digestione anaerobica aziendale ovvero a impianto interaziendale, sulla base di un accordo di conferimento pluriennale in corso di validità».

**Art. 4** Modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

1. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 119/2022 le parole «anche in miscela con i materiali e le sostanze di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «anche in miscela con i materiali e sostanze di cui al comma 2».

**Art. 5** Modifica all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 119/2022 le parole: «Le aziende che producono o utilizzano digestato,» sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende che producono e impiegano digestato nelle fertilizzazioni e le aziende che acquisiscono e impiegano digestato nelle fertilizzazioni,».

#### **Art. 6** Modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 119/2022

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 119/2022 dopo le parole: «non si applica» sono aggiunte le seguenti: «, sino a pendenza massima del 25 per cento,».

#### **Art. 7** Modifiche all'Allegato B del decreto del Presidente della Regione 119/2022

1. All'Allegato B (Criteri per la definizione degli apporti massimi di azoto alle colture) del decreto del Presidente della Regione 119/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) della valutazione **Nf** della disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente, è sostituita dalla seguente:  
«b) al 10% dell'azoto apportato l'anno precedente, se derivante da letami di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), punti 1) e 2), ovvero da concimi organici contenenti azoto di cui all'art.2, comma 1, lettera i) 'concimi azotati' come definiti dal decreto legislativo 75/2010 e dal regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, esclusi i formulati fluidi o solubili per applicazioni fogliari;»
- b) alla lettera a) della determinazione del coefficiente **Ko** le parole: «per il digestato da effluenti suini e il digestato da effluenti avicoli, da soli o in miscela con altre biomasse;» sono sostituite dalle seguenti: «per il digestato da effluenti suini e il digestato da effluenti avicunicoli, da soli o in miscela tra loro o con altre biomasse;».

#### **Art. 8** Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO : IL PRESIDENTE